

Commissione federale per il controllo del commercio vini

Direzione, casella postale 1672, 8027 Zurigo Tel. 043/305 09 09 Fax 043/305 09 00 info@cfcv.ch

Commercio dei vini / doveri

Basi legali

Legge federale sull'agricoltura del 29 aprile 1998
Ordinanza federale sul controllo del commercio dei vini del 28 maggio 1997
Tariffario delle tasse concernenti il commercio dei vini del 15 dicembre 2004

Principio

Il commercio dei vini è sottoposto al controllo della contabilità vinicola e delle cantine con lo scopo di proteggere le denominazioni.

Per commercio dei vini s'intende la compravendita e l'importazione di vini, di mosti d'uva, di prodotti contenenti vino, di succo d'uva, esercitati a titolo professionale, nonché il trattamento e lo stoccaggio di questi prodotti in attesa di essere venduti.

Obbligo d'iscrizione a Registro di commercio (RC) e di notificazione della propria attività

Chiunque intende esercitare il commercio dei vini dev'essere iscritto a RC. E tenuto, prima dell'inizio della sua attività, a notificarla alla Commissione federale per il controllo del commercio dei vini (CFCCV), Zurigo, allegando copia autenticata dell'estratto del RC. La Direzione della CFCCV provvede a confermare la notificazione in forma scritta. Le modalità di notifica possono essere tratte, più giù, dalla rubrica „Procedura per la notifica d'inizio d'attività“.

Eccezioni / Casi speciali

Dispensati dalla notificazione dell'attività del commercio dei vini e dai doveri che ne derivano sono:

- le ditte che effettuano compravendite di solo vino in bottiglie etichettate, che non effettuano né importazioni né esportazioni e che non superano 1000 hl di vino all'anno.
- i produttori che trasformano e vendono i propri prodotti, che non acquistano più di 20 hl all'anno di prodotti provenienti dalla medesima regione di produzione e che sono sottoposti ad un controllo cantonale equivalente.

Doveri concernenti il commercio dei vini

Chiunque è sottoposto all'obbligo di notificare la sua attività vinicola deve inoltre:

- tenere una contabilità vinicola aggiornata su formulari approvati dalla Direzione della CFCCV e secondo le direttive da questa emesse;
- presentare la contabilità vinicola agli ispettori della CFCCV, fornir loro le informazioni e i documenti necessari, prestare la necessaria assistenza durante lo svolgimento del controllo ed accordar loro il libero accesso alle cantine, depositi e locali commerciali;
- allestire l'inventario delle scorte di vino al 31 dicembre di ogni anno ed inviarlo, congiuntamente alla dichiarazione sulla cifra d'affari in litri realizzata, alla Direzione della CFCCV entro e non oltre il 31 gennaio;
- versare i tributi annuali previsti per coprire le spese derivate dall'attività di controllo della contabilità vinicola e delle cantine;
- osservare le disposizioni federali (in special modo la legislazione federale sulle derrate alimentari e rispettiva legislazione agricola) e disposizioni cantonali.

Le cognizioni di contabilità vinicola e delle particolari disposizioni legali in materia possono essere acquisite frequentando speciali corsi tenuti alle scuole d'enologia di Changins e Wädenswil.


Procedura di notificazione

La richiesta di notificazione dev'essere presentata per mezzo del formulario edito appositamente dalla Direzione della CFCCV. Bisogna allegare allo stesso, copia dell'avvenuta iscrizione a Registro di commercio (RC).

Sul formulario è necessario specificare il genere di commercio svolto, ossia se la ditta commercia con vini sfusi ed in bottiglia o se commercia esclusivamente con vini in bottiglia.

E necessario designare una persona responsabile del settore vini la quale, secondo l'estratto del RC, sia abilitata a sottoscrivere per la ditta e sia domiciliata in Svizzera. Se più persone sono designate in qualità di responsabili, almeno una di queste deve rispondere ai criteri di cui sopra.

Il formulario di notificazione e l'estratto del RC devono essere indirizzati alla Direzione della CFCCV, casella postale 1672, 8027 Zurigo. Questa, conferma l'avvenuta registrazione e riscuote la tassa prevista per la registrazione.



**Documento d'accompagnamento¹ per l'esportazione di prodotti vinicoli
provenienti dalla Svizzera²**

1. Speditore (Nome e indirizzo)	2. N. di riferimento	
	4. Autorità competente nel luogo di spedizione (Nome e indirizzo)	
3. Destinatario (Nome e indirizzo)	6. Data della spedizione	
	7. Luogo di consegna	
5. Spedizioniere e altri dettagli sul trasporto		
8. Descrizione del prodotto		9. Quantità
10. Indicazioni supplementari		11. Partita (Numero)
12. Attestato (per determinati vini)		
13. Indicazioni sul vino esportato sfuso: Tenore alcolico: Manipolazioni:		
14. Controlli a cura delle competenti autorità UE	15. Ditta del firmatario (con recapito tel.)	
	16. Nome del firmatario	
	17. Luogo e data	
	18. Firma	

¹ Giusta l'allegato 7 appendici A punto 18 e B punto 11 dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione svizzera e la Comunità europea sul commercio di prodotti agricoli.

² La zona viticola considerata per il rilascio del presente documento è il territorio della Confederazione Svizzera.



Promemoria concernente i vini naturali rossi e bianchi

Data: 11 dicembre 2007
Numeri di riferimento/incarto: 2007-07-03/101 kol/sip

1 Basi legali in ambito agricolo

- Legge del 29 aprile 1998 sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1)
- Ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle importazioni agricole (OIAgr; RS 916.01)
- Ordinanza del 7 dicembre 1998 concernente la viticoltura e l'importazione di vino (ordinanza sul vino; RS 916.140)

Suddetto materiale può essere ordinato via e-mail sul sito Internet dell'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica (UFCL), 3003 Berna www.bundespublikationen.admin.ch oppure scaricato in formato pdf dal sito Internet della Cancelleria federale www.bk.admin.ch → Link importanti: "Raccolta sistemata".

2 Obbligo del permesso: permesso generale d'importazione

L'importazione di vini naturali necessita di un permesso generale d'importazione (PGI) rilasciato dall'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG). Le deroghe sono definite nell'articolo 18 dell'ordinanza sul vino. La domanda per il rilascio di un PGI deve essere presentata per scritto all'UFAG. Il rispettivo modulo può essere ordinato presso il servizio indicato al punto 7 lettera A. Il PGI viene concesso soltanto se è disponibile il numero aziendale attribuito dalla Commissione federale per il controllo del commercio dei vini (EWK-CFCV), Bürglistrasse 17, Casella postale, 8027 Zurigo (tel. 043 305 09 09). Informazioni sulla notifica dell'attività nel commercio dei vini e il rispettivo modulo sono disponibili sul sito Internet www.ewk-cfcv.ch → "Download".

Un PGI può essere concesso soltanto a persone fisiche e giuridiche nonché a comunità di persone (di seguito: persone) con domicilio o sede sul territorio doganale svizzero.

Il PGI è di durata illimitata e non è trasferibile. Il titolare di un PGI è tenuto a comunicare all'UFAG, senza indugio e spontaneamente, tutti i mutamenti quali cambiamento d'indirizzo, cessazione dell'attività, fusioni, eccetera. In ogni dichiarazione doganale deve essere indicato il numero a sei cifre del PGI dell'importatore.

Il PGI in quanto tale non dà diritto al suo titolare di importare all'aliquota di dazio del contingente (ADC) se non gli è stata assegnata una rispettiva quota di contingente doganale.

Il PGI per i vini naturali è valido anche per l'importazione di succo d'uva, che quindi è importabile senza limitazioni nel contingente. Per l'importazione di succo d'uva senza PGI per i vini naturali, va fatta domanda presso l'UFAG.

3 Vini naturali nel quadro del contingente doganale

Conformemente all'allegato 4 dell'ordinanza sulle importazioni agricole, il contingente doganale per anno civile ammonta a 1'700'000 ettolitri e comprende vini naturali rossi e bianchi delle voci di tariffa doganale (VTD) 2204.2121, 2131, 2141, 2921, 2922, 2931 e 2932 che possono essere importati all'ADC.

Il contingente globale di vini naturali è assegnato alla frontiera in base alla cosiddetta procedura progressiva (ordine delle dichiarazioni doganali). Per l'importazione di vini naturali a scopi commerciali va utilizzato, come finora, il PGI.

La Direzione generale delle dogane è competente per la gestione del contingente doganale. Essa pubblica lo stato aggiornato dell'utilizzazione del contingente nel sito Internet dell'Amministrazione federale delle dogane www.dogana.ch → informazioni doganali per le ditte → contingente doganali www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/abfertigungshilfen/zollkontingente/index.html?lang=it.

4 Vini per l'elaborazione industriale

I vini per l'elaborazione industriale hanno le seguenti VTD e vanno dichiarati come segue:

vini bianchi per l'elaborazione industriale:	VTD 2204.2941
vini rossi per l'elaborazione industriale:	VTD 2204.2942
- per acetificazione:	numero convenzionale di statistica 998
- altri:	numero convenzionale di statistica 999

5 Dichiarazione doganale, responsabilità e controllo autonomo

Per la dichiarazione doganale (ex sdoganamento) all'atto dell'importazione di prodotti agricoli contingentati è obbligatorio l'utilizzo del nuovo sistema elettronico d'imposizione e-dec.

Al momento della dichiarazione doganale viene verificato se il numero di PGI corrisponde al nome dell'importatore/destinatario. Viene inoltre appurato se il titolare del PGI dispone della quota di contingente doganale dichiarata. Le dichiarazioni doganali che non adempiono una o più condizioni non vengono accettate dal sistema d'imposizione e-dec. L'importatore è responsabile della correttezza della dichiarazione doganale quindi anche dell'importazione del prodotto in questione all'ADC.

Le importazioni all'aliquota di dazio fuori contingente (ADFC) sono consentite in qualsiasi momento e senza alcuna limitazione quantitativa. In virtù dell'articolo 175 capoverso 2 LAgr, chi viola le prescrizioni concernenti le importazioni, le esportazioni e il transito è perseguito e punito in base alla legislazione in materia doganale. L'UFAG invia agli importatori conteggi mensili in cui sono elencate tutte le importazioni notificate dall'Amministrazione federale delle dogane all'UFAG. Gli importatori sono invitati a controllare tali conteggi e a trasmettere per iscritto all'UFAG entro 10 giorni eventuali contestazioni concernenti il conteggio delle tasse. Le richieste di rettifica della dichiarazione doganale (correzione della voce di tariffa, dei quantitativi, ecc.) devono essere presentate contemporaneamente a una dichiarazione doganale rettificata entro 30 giorni dal momento in cui la merce non è più sotto la custodia dell'Amministrazione delle dogane (art. 34 della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane, LD; RS 631.0). Se è già stata emessa una decisione d'imposizione, il termine di ricorso è di 60 giorni a contare dall'emissione della decisione d'imposizione. Il ricorso deve essere presentato alla competente direzione di circondario (art. 116 cpv. 1 LD).

6 Tassa

La riscossione della tassa amministrativa è disciplinata dall'articolo 29 in combinato disposto con l'allegato 7 dell'OIAgr. La tassa viene riscossa per ogni singola partita di merce sdoganata.

7 Indirizzi e servizi d'informazione

Sito Internet dell'UFAG:

www.blw.admin.ch

Indirizzo dell'UFAG:

Ufficio federale dell'agricoltura
Sezione Importazioni ed esportazioni
Mattenhofstrasse 5
3003 Berna

A. Servizi d'informazione dell'UFAG

- Importazioni di **vini naturali** (compresi PGI e conteggi mensili):

Jean-François Kolly jean-francois.kolly@blw.admin.ch tel. 031 323 02 41

Nicolas Spörri nicolas.spoerri@blw.admin.ch tel. 031 322 23 48

Comunicazioni via fax fax 031 322 23 63

B. Servizi d'informazione della Commissione federale per il controllo del commercio dei vini

Sito Internet dell'EWK-CFCV

www.ewk-cfcv.ch

Commissione federale per il controllo
del commercio dei vini (EWK-CFCV)
Bürglistrasse 17
Casella postale
8027 Zurigo
tel. 043 305 09 09

C. Informazioni sulla classificazione e sulla tariffa doganale:

Sito Internet dell'AFD

www.dogana.ch

Tariffa doganale elettronica

www.tares.ch

Indirizzo dell'AFD

Amministrazione federale delle
dogane (AFD)
Direzione generale delle dogane
Divisione Tariffa doganale
Monbijoustrasse 40
3003 Berna
tel. 031 322 67 11

D. Informazioni sull'imposizione doganale:

Zollkreisdirektion I, Postfach, 4010 Basel tel. 061 287 11 11

Zollkreisdirektion II, Postfach, 8201 Schaffhausen tel. 052 633 11 11

Direction des douanes III, Case Postale, 1211 Genève 28 tel. 022 747 72 72

Direzione delle dogane IV, 6901 Lugano tel. 091 910 48 11



Domanda d'un PGI vino naturale

Riferimento 2006-01-10/1108 kil, gej

Domanda d'assegnazione d'un

PERMESSO GENERALE D'IMPORTAZIONE (PGI) DEL VINO NATURALE

Nome e indirizzo completo del richiedente

Moduli PGI da ritornare a:
Ufficio federale dell'agricoltura
Sezione Importazioni ed esportazioni
Mattenhofstrasse 5
3003 Berna

Il richiedente è detentore del numero d'esercizio rilasciato dalla Commissione federale per il controllo del commercio dei vini _____ (indicare il numero) e chiede che gli venga concesso un PGI per l'importazione di vino naturale. Prende atto del fatto che il PGI può essere rilasciato unicamente a ditte e persone domiciliate sul territorio doganale svizzero.

Inoltre necessitiamo delle seguenti informazioni e documenti:

Nome del responsabile :

No di telefono :

No di fax :

Copia della lettera d'assegnazione del numero d'esercizio

Estratto dell'iscrizione al Registro di commercio.

La riscossione di tasse per gli scarichi è disciplinata nell'allegato 7 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle importazioni agricole.

Luogo e data:

Timbro della ragione sociale e
firma legale del richiedente:



Permesso generale d'importazione (PGI) per vino naturale

Dati del richiedente:	Spazio riservato all'UFAG:
Cognome e nome / ditta:	PGI n.
.....
Indirizzo:	Commissione federale per il controllo del commercio dei vini
.....	
NPA, luogo:	Numero d'esercizio rilasciato:
.....	
Telefono:
.....	
Fax:
.....	
e-mail: @

Domanda di rilascio di un PGI per vino naturale

La persona / ditta summenzionata chiede il rilascio di un PGI per l'importazione di vino naturale giusta l'ordinanza del 7 dicembre 1998 sulle importazioni agricole (RS 916.01).

Conferma di aver preso atto della condizione e delle indicazioni menzionate a tergo.

Luogo e data: Timbro della ditta e firma giuridicamente valida:

Rilascio del PGI

L'Ufficio federale dell'agricoltura **decide:**

Alla persona / ditta summenzionata viene rilasciato un PGI (n. in alto a destra), valido dalla data della notifica della presente decisione, per l'importazione dei prodotti agricoli di cui alla presente domanda. La condizione a tergo è parte integrante della presente decisione.

Entro 30 giorni dalla notifica, la presente decisione può essere impugnata mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale, casella postale, 3000 Berna 14. Il ricorso deve essere inoltrato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti adottati quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Sezione Importazioni ed esportazioni

Berna,

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna
Tel. +41 31 322 25 25, fax +41 31 322 23 63
info@blw.admin.ch
www.blw.admin.ch

Condizione relativa al PGI

- Le persone fisiche sono tenute a notificare senza indugio e spontaneamente qualsiasi cambiamento di nome e/o di indirizzo all'Ufficio federale dell'agricoltura, 3003 Berna.
- In caso di modifica dell'iscrizione nel Registro di commercio le persone giuridiche e le società di persone sono tenute a notificare senza indugio e spontaneamente la data e il motivo della modifica all'Ufficio federale dell'agricoltura, 3003 Berna.

Indicazioni

1. Presentazione della domanda

La domanda per il rilascio di un PGI va presentata all'Ufficio federale dell'agricoltura, 3003 Berna.

2. Validità e intrasferibilità del PGI

Il PGI ha validità illimitata e non è trasferibile.

3. Dichiarazione doganale mediante il numero di PGI

Per tutte le importazioni di vino naturale all'aliquota di dazio del contingente (ADC) o all'aliquota di dazio fuori contingente (ADFC) la persona tenuta alla notifica doganale obbligatoria deve indicare nella dichiarazione doganale il numero di PGI dell'importatore.

Per informazioni in merito alle norme d'importazione rivolgersi ai servizi d'informazione indicati nel "Promemoria concernente i vini naturali rossi e bianchi".

4. Tasse

Per tutte le importazioni effettuate mediante il presente PGI vengono riscosse tasse amministrative giusta l'articolo 29 in combinato disposto con l'allegato 7 dell'ordinanza sulle importazioni agricole.

Ufficio federale dell'agricoltura UFAG
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna
Tel. +41 31 322 25 25, fax +41 31 322 23 63
info@blw.admin.ch
www.blw.admin.ch

Regolamentazione per l'importazione

L'importazione di vini naturali, di mosti d'uva, di succhi d'uva e di uve fresche da torchiare all'aliquota di dazio del contingente doganale (ADC) e all'aliquota di dazio fuori contingente (ADFC) necessita di un permesso generale d'importazione (PGI) rilasciato, su domanda, dalla Sezione delle importazioni ed esportazioni (SIE) dell'Ufficio federale dell'agricoltura, Mattenhofstrasse 5, 3003 Berna. I rispettivi moduli sono ottenibili allo stesso indirizzo. Il rilascio di un PGI avviene solo se un numero di notificazione è stato attribuito dalla Commissione federale per il controllo del commercio vini.

Per ogni importazione deve figurare sulla dichiarazione doganale il numero di PGI e il nome della ragione sociale come iscritta presso la CFCCV. Il PGI dev'essere comunicato tempestivamente agli organi doganali dalla persona soggetta all'obbligo doganale alla frontiera. Sono accettate unicamente dichiarazioni doganali con un solo numero di PGI.

La Sezione delle importazioni / esportazioni non accorda nessun numero di permesso generale (PGI) per telefono.

I PGI non è trasferibile ad altre persone o aziende.

Per ulteriori informazioni concernenti l'importazione di vino e la procedura inerente all'ottenimento di un PGI, si prega di rivolgersi all'

Ufficio federale dell'agricoltura,

- Sezione delle importazioni / esportazioni, 3003 Berna:

Homepage: www.blw.admin.ch

tel.: 031 / 322 23 69 oppure
031 / 322 25 25

fax: 031 / 322 23 63

- Sezione Colture speciali e vitivinicoltura:

tel.: 031 / 322 25 26

Direzione generale delle dogane,

- Sezione Procedure doganali, Contingenti tariffari, 3003 Berna:

tel.: 031 323 38 56
fax: 031 323 92 79

- Questioni concernenti lo sdoganamento:

Zollkreisdirektion, Postfach, 4010 Basel tel.: 061 287 11 11

Zollkreisdirektion, Postfach, 8201 Schaffhausen tel.: 052 633 11 11

Direction des douanes, case postale, 1211 Genève 28 tel.: 022 747 72 72

Direzione di circondario, 6900 Lugano tel.: 091 910 48 11

Certificati

Per ogni vino importato è richiesto un certificato di origine o di provenienza emesso o riconosciuto dai servizi competenti del paese produttore; per i vini italiani è pure richiesto un certificato di analisi (Accordo sull'esportazione di vini italiani in Svizzera del 25 aprile 1961).

Testi di legge

I testi di legge federali possono essere richiesti per iscritto all'Ufficio centrale federale degli stampati e del materiale / UCFSM, 3000 Berna (fax 031/325 50 58 oppure www.admin.ch/edmoz). I regolamenti cantonali sono da richiedere presso le relative Cancellerie cantonali.